VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti del Fondo interbancario di tutela dei depositanti, sulle tematiche relative all'operatività del Fondo nell'attuale contesto	80
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	80
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relativa Nota di variazioni. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e C. 3445- <i>bis</i> Governo, approvata dal Senato.	
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)	80
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio di frodi. Atto n. 226 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	80
RISOLUZIONI:	
7-00767 Paglia: Misure per assicurare la cancellazione dell'anatocismo bancario.	
7-00818 Sandra Savino: Attuazione della disciplina in materia di anatocismo bancario.	
7-00852 Pelillo: Attuazione della disciplina in materia di anatocismo bancario a tutela della clientela.	
7-00853 Ruocco: Misure per impedire l'applicazione di ogni forma di anatocismo bancario (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni 8-00154 e 8-00155 – Reiezione della risoluzione 7-00853 – Ritiro della risoluzione 7-00818)	81
ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	87
ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	89
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (FNOMCeO), sulle tematiche relative agli adempimenti a carico dei professionisti in merito alla trasmissione delle spese sanitarie ai fini della predisposizione del modello 730 precompilato	86
AVVEDTENZA	86

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 novembre 2015.

Audizione dei rappresentanti del Fondo interbancario di tutela dei depositanti, sulle tematiche relative all'operatività del Fondo nell'attuale contesto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.15 alle 10.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 12.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Paolo PETRINI, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Sestino Giacomoni.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relativa Nota di variazioni.

C. 3445 Governo, approvato dal Senato e C. 3445-bis Governo, approvata dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 24 novembre scorso.

Paolo PETRINI, *presidente*, ricorda che, nel corso della precedente seduta di esame, il relatore, Pelillo, ha illustrato il contenuto dei provvedimenti.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, si riserva di formulare compiute proposte di relazione sui provvedimenti in esame.

Paolo PETRINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 12.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 12.40.

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio di frodi.

Atto n. 226.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 19 novembre scorso.

Paolo PETRINI, *presidente*, ricorda che nel corso della precedente seduta di esame, il relatore, Marco Di Maio, ha illustrato il contenuto del provvedimento. Marco DI MAIO (PD), relatore, in assenza di rilievi da parte dei componenti della Commissione, si riserva di formulare nella giornata di oggi una proposta di parere sul provvedimento, che sarà anticipata via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione.

Paolo PETRINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocarsi per la giornata di domani.

La seduta termina alle 12.45.

RISOLUZIONI

Mercoledì 25 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 12.45.

7-00767 Paglia: Misure per assicurare la cancellazione dell'anatocismo bancario.

7-00818 Sandra Savino: Attuazione della disciplina in materia di anatocismo bancario.

7-00852 Pelillo: Attuazione della disciplina in materia di anatocismo bancario a tutela della clientela.

7-00853 Ruocco: Misure per impedire l'applicazione di ogni forma di anatocismo bancario.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni 8-00154 e 8-00155 – Reiezione della risoluzione 7-00853 – Ritiro della risoluzione 7-00818).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 24 novembre scorso.

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che è stata presentata la risoluzione 7-00853 Ruocco, la quale, vertendo sulla medesima

materia oggetto delle risoluzioni 7-00767 Paglia, 7-00818 Sandra Savino e 7-00852 Pelillo, sarà discussa congiuntamente a queste ultime, la cui discussione era già iniziata.

Carla RUOCCO (M5S) illustra la sua risoluzione, la quale sottopone all'attenzione del Governo l'esigenza di adottare misure per impedire l'applicazione di ogni forma di anatocismo bancario.

In tale ambito rammenta come la disciplina generale in materia di anatocismo sia contenuta nell'articolo 1283 del codice civile, il quale prevede che, fatta eccezione per espliciti divieti di carattere normativo, gli interessi possono produrre interessi solo in seguito a domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e per interessi relativi ad almeno 3 mesi.

Ricorda inoltre che il decreto legislativo n. 342 del 1999, modificando l'articolo 120 del Testo unico bancario (TUB) ha attribuito al CICR (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio) il compito di regolare le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e che, in attuazione di tale disposizione, il CICR ha provveduto a disciplinare la materia con la deliberazione del 9 febbraio 2000.

Osserva quindi come, con la citata delibera, il CICR abbia disposto, seppur entro certi limiti, talune deroghe alla disciplina generale in materia di anatocismo indicata dal richiamato articolo 1283 del codice civile. Segnala inoltre come, in tale ambito, sia intervenuta la legge di stabilità per il 2014, la quale ha novellato il disposto dell'articolo 120 del TUB, disponendo che il CICR deve stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria assicurando che nelle operazioni in conto corrente sia garantita nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori ed escludendo che gli interessi periodicamente capitalizzati possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, siano calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

Al riguardo sottolinea come, con l'intervento normativo recato dalla citata legge di stabilità, si sia voluto stabilire l'illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati gli « interessi composti », prassi quest'ultima che entra in conflitto con i principi fissati dal richiamato articolo 1283 codice civile. In tale quadro rammenta altresì come, nonostante le numerose pronunce dei giudici di merito, le quali condannano tale prassi bancaria sulla base della normativa vigente in materia di anatocismo, gli istituti di credito abbiano continuato a calcolare gli interessi composti non solo su base trimestrale ma anche su base annuale.

Ricorda inoltre che la Banca d'Italia ha formulato al CICR una proposta di delibera per dare attuazione alla nuova formulazione dell'articolo 120 del TUB e che, da un'attenta disamina della medesima proposta, così come rilevato da fonti di stampa e da numerose associazioni di consumatori, si evincerebbe un ripristino dell'ammissibilità dell'applicazione degli « interessi composti », seppur entro certi limiti: per i rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e per i finanziamenti a valere su carte di credito viene stabilito che gli interessi sono contabilizzati su base almeno annuale e che gli interessi maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale ed il saldo periodico della sorte capitale produce interessi a condizione che siano decorsi 60 giorni dal ricevimento da parte del cliente dell'estratto conto. Evidenzia come venga altresì stabilito che, decorso tale termine, il cliente può autorizzare l'addebito degli interessi sul conto o sulla carta, ed in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale.

Rileva quindi come l'obiettivo della novella legislativa dell'articolo 120 del TUB di cui alla legge di stabilità 2014, così come ribadito dalla stessa Banca d'Italia nel documento per la consultazione allegato alla proposta di delibera al CICR, fosse stabilire « l'improduttività degli inte-

ressi composti » e « mettere la parola fine a un comportamento riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza, ma costantemente tollerato dal legislatore ». Evidenzia come, invece, la proposta di delibera al CICR, anziché esprimere una compiuta disciplina sul divieto di anatocismo, come espressamente previsto dalla normativa richiamata, sembri legittimare la prassi posta in essere dagli istituti di credito, motivo per cui le deroghe all'articolo 120 del TUB introdotte nella proposta di delibera non paiono legittime sul piano della gerarchia delle fonti dell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana. Per tale motivo, ritiene sarebbe opportuno che il CICR, in sede di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 120 del TUB, deliberasse un provvedimento preposto ad impedire l'applicazione di ogni forma di anatocismo a prescindere da quale siano le concrete modalità di determinazione.

In tale contesto la risoluzione è volta a impegnare il Governo ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di: a) evitare che il divieto di applicazione di interessi ulteriori rispetto agli interessi periodicamente capitalizzati di cui all'articolo 120 del TUB possa essere eluso o violato da una eventuale delibera del CICR; b) impedire l'applicazione di interessi ulteriori rispetto agli interessi periodicamente capitalizzati nei rapporti regolati in conto corrente e conto di pagamento e per i finanziamenti a valere su carte di credito; c) impedire l'applicazione di ogni forma di anatocismo a prescindere da ogni possibile modalità di determinazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI esprime una valutazione favorevole sulle risoluzioni in discussione, a condizione che siano riformulate inserendo, alla fine degli impegni, le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità che nelle aperture di credito in conto corrente e nei rapporti a esse assimilabili la banca e il cliente pattuiscano, con accordo espresso, che il pagamento degli interessi maturati e divenuti esigibili possa avvenire utilizzando il fido e quindi, se del caso, con un incremento dello scoperto in essere ».

Daniele PESCO (M5S) rileva come la proposta di riformulazione delle risoluzioni avanzata dal Governo comporti, nella sostanza, l'ampliamento dei margini di deroga al divieto di anatocismo bancario. A tale proposito, nel ricordare che l'articolo 1283 del codice civile stabilisce in modo chiaro e tassativo i casi di possibile deroga a tale divieto, evidenzia come la soluzione proposta sia *contra legem*, e, come tale, non possa essere condivisa.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) ritiene che la proposta di riformulazione avanzata dal Sottosegretario, volta a consentire alle parti, nell'ambito della loro libertà contrattuale, di stabilire che il pagamento degli interessi dovuti dai correntisti avvenga utilizzando il fido, non costituisca un rischio di maggior pregiudizio per il cliente. Rileva infatti come, in base a tale impostazione, tale scelta venga affidata alla pattuizione tra istituto bancario e cliente, nell'ambito della normale dinamica di tali rapporti.

Accoglie quindi la proposta, avanzata dal Sottosegretario, di integrazione della sua risoluzione, che conseguentemente riformula (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI concorda in primo luogo con le considerazioni svolte dal deputato Paglia in relazione al contenuto e allo spirito della sua proposta di riformulazione degli atti di indirizzo. Sottolinea infatti come essa sia volta a mantenere in capo ai contraenti la libertà di pattuire contrattualmente le modalità di adempiere all'obbligo di pagare gli interessi già maturati ed esigibili attraverso il fido concesso dalla banca, evidenziando altresì come, diversamente, il cliente si troverebbe obbligato a effettuare tale pagamento attraverso le proprie liquidità.

Michele PELILLO (PD) sottolinea come la risoluzione a sua prima firma sia stata presentata successivamente alle risoluzioni Paglia e Sandra Savino e si distingua pertanto dall'impostazione di queste ultime. In particolare, l'atto di indirizzo non intende entrare nello specifico delle questioni tecniche relative al divieto di anatocismo, ma impegna il Governo ad assumere ogni iniziativa utile a rendere quanto prima operativa la delibera del CICR prevista dall'articolo 120, comma 2, del testo unico bancario, sulla base della consultazione svolta in materia dalla Banca d'Italia, il cui esito non è peraltro conosciuto dalla Commissione. In tale contesto ritiene che la richiesta di integrazione avanzata dal Sottosegretario non si attagli al dispositivo della sua risoluzione.

Daniele PESCO (M5S), nel ribadire il giudizio fortemente critico sulla posizione del Governo, sottolinea come un'eventuale modifica delle risoluzioni in discussione nel senso prospettato, rischierebbe di reintrodurre, in modo surrettizio, l'anatocismo bancario, con grave danno per i cittadini. A tale proposito sottolinea inoltre come tale posizione del Governo contrasti sia con la normativa vigente in materia sia con l'indirizzo espresso dagli organi giurisdizionali, i quali si sono in più occasioni espressi in materia in modo univoco e consolidato.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), con riferimento alle considerazioni del deputato Pesco, ribadisce il giudizio sostanzialmente positivo sulle valutazioni dell'Esecutivo, ritenendo che debba essere lasciata al cliente la possibilità di pattuire tali aspetti nell'ambito dei suoi rapporti contrattuali con la banca.

In tale ambito rileva infatti come, sebbene si tratti, dal punto di vista meramente tecnico, di una forma di anatocismo, la questione debba essere affrontata attraverso un approccio economico, anziché secondo logiche ideologiche e politiche, nell'ottica della normale dinamica dei rapporti contrattuali.

Daniele PESCO (M5S) ritiene che dovrebbe esser tenuto fermo il generale divieto di anatocismo bancario, stabilendo un periodo di tempo, ad esempio un anno, entro il quale si sommano i numeri debitori a carico del cliente bancario, sulla base dei quali calcolare gli interessi che

dovranno essere corrisposti da quest'ultimo in tale periodo e senza capitalizzazione degli stessi, riprendendo quindi da zero tale calcolo nell'anno successivo.

Carla RUOCCO (M5S) stigmatizza la posizione del Governo, il quale, anche su tale delicata questione, continua a proporre soluzioni in danno dei cittadini, tutelando esclusivamente gli interessi del settore bancario. Ricorda, al riguardo come, a fronte degli ingenti ritardi nei pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese, non sia prevista la maturazione di interessi a favore dei creditori, mentre alle banche si intende addirittura riconoscere la capitalizzazione degli tali interessi maturati sui loro crediti. Considera pertanto doveroso eliminare tale sperequazione a vantaggio degli istituti creditizi.

Michele PELILLO (PD) sottolinea come l'argomento affrontato dalle risoluzioni risulti molto importante e delicato, ritenendo pertanto necessario fare la massima chiarezza ed evitare ogni equivoco, in modo da semplificare il più possibile un tema oggettivamente complesso. Proprio a questo fine la risoluzione a sua prima firma chiede al Governo di assumere ogni iniziativa per rendere operativa in tempi rapidi la delibera del CICR prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUB come sostituito dalla legge di stabilità 2014. A tale proposito ricorda che la citata disposizione affida appunto alla predetta delibera del CICR il compito di adottare una disciplina attuativa in base alla quale « a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

Inoltre la sua risoluzione impegna il Governo a valutare l'adozione di iniziative normative, qualora ciò risulti necessario per fugare ogni ombra residua in materia, definendo una disciplina chiara, inequivoca e coerente con gli orientamenti dei principali Paesi europei che garantisca la certezza del diritto nei rapporti tra banche e clienti, assicurando a questi ultimi le necessarie tutele. Ritiene quindi che il testo della sua risoluzione risulti già pienamente coerente con la riformulazione proposta dal Sottosegretario.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, alla luce del dibattito svolto, chiarisce che sulla risoluzione 7-00852 Pelillo il parere del Governo è favorevole, mentre sulle risoluzioni 7-00767 Paglia, 7-00818 Sandra Savino e 7-00853 Ruocco il parere è favorevole a condizione che i presentatori ne accettino la riformulazione proposta.

Girolamo PISANO (M5S) rileva in primo luogo come si debba tener conto della peculiarità dei rapporti che si instaurano tra cliente privato e istituti finanziari, rispetto ai quali sussiste il concreto rischio di violazione del divieto di anatocismo. Nel sottolineare come la proposta di riformulazione delle risoluzioni, avanzata dal Sottosegretario, non possa ritenersi una soluzione valida di tale questione, ritiene che essa introduca, viceversa, nell'ordinamento un'ulteriore possibilità di deroga al generale divieto di anatocismo, la quale non è contenuta nella bozza di delibera presentata dal CICR.

Ritiene quindi evidente che l'intervento del Governo in tal senso abbia l'esclusivo fine di tutelare nuovamente gli interessi delle banche e chiede che la Commissione valuti attentamente tali aspetti prima di addivenire al voto sulle risoluzioni.

Sandra SAVINO (FI-PdL) non concorda con la modifica della sua risoluzione prospettata dal Sottosegretario, sottolineando come essa snaturi il senso stesso del suo atto di indirizzo. Con riferimento alla risoluzione 7-00852 Pelillo, evidenzia invece come essa sia troppo generica e priva di forza politica, non comportando un impegno preciso da parte del Governo, a conferma del resto dell'atteggiamento assunto dal PD nei confronti del settore bancario.

Nel ricordare che la legge di stabilità 2014 ha affidato a una delibera del CICR il compito di adottare la disciplina attuativa della questione posta dalle risoluzioni, sulla base di criteri precisi e rigorosi, reputa sia giunto il momento in cui la maggioranza e il Governo devono assumersi la responsabilità di risolvere tale questione, la quale assume grande rilevanza per i cittadini e le imprese, soprattutto nell'attuale periodo di crisi economica attraversato dal Paese.

Daniele PESCO (M5S), in considerazione della delicatezza delle questioni poste dalle risoluzioni in discussione, ritiene opportuno non procedere alla votazione su di esse nella seduta odierna, al fine di consentire ai componenti della Commissione di svolgere ulteriori approfondimenti e valutare più compiutamente la questione, anche attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni in materia.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), con riferimento all'intervento del deputato Pesco, sottolinea come non sia in discussione la capitalizzazione degli interessi, ma, piuttosto, la possibilità, per il cliente bancario, di decidere che gli interessi a suo carico saranno pagati a valere sul fido a lui concesso dalla banca, senza aumentare la sorte capitale. In tale contesto non crede che si possa impedire ad un cliente bancario, ad esempio un imprenditore, di decidere di utilizzare tale meccanismo, corrispondendo gli interessi a suo carico attraverso un rapporto di fido.

Michele PELILLO (PD) non ritiene utile che la Commissione si divida su un argomento di comune interesse, atteso che l'obiettivo perseguito dalla normativa vigente in materia appare condiviso da tutti i gruppi politici. In tale prospettiva propone ai gruppi presentatori degli altri atti di indirizzo di convergere sul testo della sua risoluzione, che riformula espungendo il secondo impegno e mantenendo il solo impegno relativo all'assunzione di una iniziativa per rendere operativa la delibera del CICR (vedi allegato 2).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), in merito alla proposta avanzata dal deputato Pelillo, ritiene preferibile mantenere la sua risoluzione, già da lui riformulata come richiesto dal rappresentante del Governo.

Sandra SAVINO (FI-PdL) ritira la sua risoluzione e sottoscrive la risoluzione 7-00852 Pelillo, come riformulata.

Ritira inoltre la sua firma dalla risoluzione Paglia 7-00767 e preannuncia il voto contrario del suo gruppo su di essa.

Daniele PESCO (M5S) ritiene di mantenere la risoluzione 7-00853 Ruocco, chiedendo inoltre al deputato Pelillo di integrare il testo della sua risoluzione, nel senso di specificare che la delibera del CICR deve rispettare il dettato normativo dell'articolo 120, comma 2, del TUB.

Michele PELILLO (PD) si dichiara disponibile a riformulare ulteriormente la sua risoluzione, ritenendo tuttavia in tal caso opportuno il ritiro della risoluzione 7-00853 Ruocco.

Daniele PESCO (M5S) ribadisce l'inopportunità di procedere già oggi alla votazione delle risoluzioni in discussione, ritenendo necessario approfondire ulteriormente le questioni da esse affrontate anche attraverso alcune opzioni.

Paolo PETRINI, *presidente*, rileva come la proposta del deputato Pesco non riscuota il consenso degli altri gruppi.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI ribadisce la sua valutazione positiva sulle risoluzioni 7-00852 Pelillo e 7-00767 Paglia, come riformulate.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la risoluzione 7-00852 Pelillo, come riformulata, che assume il n. 8-00154, e la risoluzione 7-00767 Paglia, come riformulata, che assume il n. 8-00155. Respinge quindi la risoluzione 7-00853 Ruocco.

La seduta termina alle 13.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 novembre 2015.

Audizione dei rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (FNOMCeO), sulle tematiche relative agli adempimenti a carico dei professionisti in merito alla trasmissione delle spese sanitarie ai fini della predisposizione del modello 730 precompilato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 14.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.

ALLEGATO 1

7-00767 Paglia: Misure per assicurare la cancellazione dell'anatocismo bancario.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

premesso che:

la materia della produzione di interessi nell'ambito delle operazioni bancarie (cosiddetta anatocismo) è stata più volte oggetto di interventi da parte del legislatore, e di questi ultimo in ordine di tempo è la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013), la quale, all'articolo 1, comma 629, stabilisce che: « All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:

- 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
- a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
- b) gli interessi periodicamente capitalizzati (contabilizzati) non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale »;

la suddetta disposizione fu adottata dal Parlamento allo scopo evidente e inequivoco, come del resto dimostrano anche i verbali dei lavori di Commissione e Assemblea, di cancellare dall'ordinamento giuridico l'anatocismo, meccanismo già disciplinato dall'articolo 1283 del codice civile e dall'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342,

stabilendo l'improduttività degli interessi composti e mettendo così la parola fine ad un comportamento adottato da molti istituti di credito, riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza, ma costantemente tollerato dal legislatore, proposito che però sconta alcune difficoltà ricostruttive, originate dal tenore letterale della norma;

infatti, nonostante la nuova previsione sia stata introdotta al fine di impedire l'instaurarsi nei rapporti tra istituti di credito e correntisti di qualsivoglia forma del suddetto meccanismo, la stessa, in mancanza della richiamata delibera del CICR (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio), non ha comunque prodotto in maniera uniforme sul territorio i risultati attesi, avendo alcuni tribunali interpretato la detta delibera come indispensabile all'applicabilità della norma;

il tenore letterale della norma richiedeva pertanto un'operazione di interpretazione finalizzata a far emergere pienamente lo scopo cui la riforma mirava che ha portato il 24 agosto 2015, la Banca d'Italia a porre in consultazione fino al 23 ottobre 2015, periodo nel quale è possibile avanzare osservazioni, la proposta di delibera del CICR:

la delibera ha aperto un vivace dibattito, soprattutto con particolare riferimento all'articolo 4 commi 4 e 5, laddove si autorizzano le banche, a partire dal 10 gennaio 2016, ad applicare la capitalizzazione degli interessi se prodotti da uno scoperto di almeno 60 giorni, rendendoli in tal modo nuovamente esigibili e ripristinando di fatto nel sistema giuridico l'anatocismo;

tale previsione ponendosi in evidente contrasto con la volontà del legislatore deve, anche in rispetto al principio di gerarchia delle fonti del diritto, essere rigettata, consegnando così finalmente al nostro Paese una normativa chiara ed inequivoca in materia e che non possa esporsi al rischio di continui ricorsi all'autorità giudiziaria,

impegna il Governo

ad assumere ogni utile iniziativa di competenza affinché sia confermata un'inter- (8-00155)

pretazione che impedisca qualunque forma di anatocismo su rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito, ferma restando la possibilità che nelle aperture di credito in conto corrente e nei rapporti a esse assimilabili la banca e il cliente pattuiscano, con accordo espresso, che il pagamento degli interessi maturati e divenuti esigibili possa avvenire utilizzando il fido e quindi, se del caso, con un incremento dello scoperto in essere.

(8-00155) « Paglia ».

ALLEGATO 2

7-00852 Pelillo: Attuazione della disciplina in materia di anatocismo bancario a tutela della clientela.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

premesso che:

la materia della produzione di interessi nell'ambito delle operazioni bancarie (anatocismo bancario), oggetto di numerosi interventi da parte del legislatore, è attualmente disciplinata dal comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 10 settembre 103, n. 385 (TUB);

nella formulazione in vigore fino al 31 dicembre 2013, il comma 2 dell'articolo 120 del TUB demandava al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) di regolare « modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria»; in attuazione di questa norma il CICR aveva provveduto a disciplinare la materia con una delibera del febbraio del 2000 stabilendo che: a) nelle operazioni in conto corrente dovesse essere assicurato nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) in talune ipotesi fosse ammessa la produzione di interessi da parte di interessi già maturati, in deroga a quanto previsto in linea generale dall'articolo 1283 del Codice Civile (la deroga riguardava conto corrente, finanziamenti con piano di rimborso rateale e operazioni di raccolta);

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha sostituito il citato comma 2 dell'articolo 120 del TUB, affidando a una nuova delibera del CICR il compito di adottare una disciplina attuativa in base alla quale « a) nelle ope-

razioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; *b*) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale »;

il comma 2 dell'articolo 120 del TUB, così come novellato, ha generato rilevanti incertezze tra gli operatori in merito alla data di entrata in vigore – rispetto alla quale non viene prevista una specifica disciplina transitoria – e, soprattutto, alla corretta interpretazione della norma, in quanto il divieto di « produrre interessi ulteriori » è riferito agli « interessi periodicamente capitalizzati », nonostante l'effetto della capitalizzazione sia proprio quello di passare gli interessi a sorte capitale e, dunque, far sì che tale somma produca interessi;

per sanare le criticità del citato comma, allineare la normativa in materia di anatocismo alle regole vigenti nei principali Paesi europei e in assenza della relativa delibera del CICR, il Governo aveva introdotto, con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, una modifica dell'articolo 120, comma 2, del TUB, riproponendo - con alcune modifiche - l'impianto della disposizione vigente fino al 2013; in particolare, a tutela della figura del debitore la norma vietava la capitalizzazione infrannuale degli interessi, ma consentiva quella annuale, confermando la stessa periodicità di calcolo degli interessi sia nel caso di addebito sia nel caso di accredito e indicando che il conteggio dovesse avvenire a fine anno; confermava inoltre che fino all'entrata in vigore di una nuova delibera del CICR su modalità e criteri d'attuazione, rimanesse valida quella emanata nel 2000;

nel corso dell'esame al Senato, tuttavia, l'articolo 31 del richiamato decretolegge è stato soppresso;

il 24 agosto 2015 la Banca d'Italia ha avviato una procedura pubblica sottoponendo a consultazione la proposta di delibera che, d'intesa con la CONSOB e ai sensi del TUB, intende formulare al CICR dare attuazione all'articolo comma 2: relativamente alla normativa vigente, la delibera proposta scioglie il nodo interpretativo soprarichiamato ritenendo che l'espressione « capitalizzazione » possa essere letta come sinonimo di « conteggio o contabilizzazione » e che il novellato comma 2 intenda vietare la produzione di interessi anatocistici;

in particolare, lo schema di delibera, composto di cinque articoli, prevede sia disposizioni generali nell'ambito delle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti, sia misure specifiche rivolte a carte di credito, conti di pagamento e rapporti di conto corrente, forma di finanziamento quest'ultima particolarmente diffusa in Italia, soprattutto tra le piccole imprese che ne ricavano anche un servizio di gestione della liquidità;

nel formulare la proposta di delibera la Banca d'Italia ha tenuto conto di aspetti tecnici relativi all'ordinaria prassi nazionale dei rapporti di apertura di credito « ante-riforma »: nel momento in cui gli interessi maturati sulle somme utilizzate diventavano esigibili, venivano solitamente corrisposti dal cliente alla banca non attraverso un pagamento, ma con un addebito in conto; se in quel momento il conto non presentava un saldo attivo sufficientemente capiente, l'addebito si sostanziava in un ulteriore utilizzo delle somme messe a disposizione con l'apertura di credito (questo utilizzo dell'aper-

tura di credito, come tale, era produttivo di nuovi interessi); la necessità di tenere separata « sorte capitale » e interessi comporta oggi l'impossibilità di continuare a seguire tale comune prassi;

nel dettaglio, all'articolo 3, comma 1, la proposta di Banca d'Italia vieta il calcolo degli interessi composti, in attuazione del divieto sancito nel TUB, e stabilisce ulteriori principi, in vigore dal 2016: a) gli interessi sono contabilizzati su base almeno annuale e separatamente dal capitale (articolo 4, commi 2 e 3), determinando una maggiore trasparenza del tasso di interesse praticato consentendo di dare attuazione al divieto di capitalizzazione tramite l'esistenza di due distinte « poste »; b) gli stessi interessi, attivi e passivi, diventano esigibili trascorsi sessanta giorni (articolo 4, comma 4), consentendo al cliente di avere a disposizione un lasso temporale adeguato per pagare il debito da interessi, senza risultare inadempiente; c) decorso il termine di sessanta giorni, o quello superiore eventualmente stabilito, il cliente può scegliere di autorizzare l'addebito degli interessi sul conto o sulla carta e, in questo caso, la somma addebitata è considerata « sorte capitale » (articolo 4, comma 4, secondo periodo), consentendo al cliente di corrispondere quanto dovuto alla banca a titolo di interesse passivo, nel caso in cui non abbia la disponibilità « liquida » del denaro necessario per procedere a un pagamento diretto;

inoltre, secondo gli intenti dichiarati da Banca d'Italia, il comma 4, secondo periodo, e il successivo comma 5 introducono accorgimenti per agevolare l'estinzione del debito da interessi: una volta che gli interessi siano divenuti esigibili il cliente e la banca possono pattuire, al fine di evitare il pagamento della mora o l'avvio di azioni giudiziarie, il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido (con conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per estinguere il debito da interessi); questa previsione esplicita ciò che dovrebbe essere già possibile ai sensi dall'articolo 127,

comma 1, del TUB, in base al quale le disposizioni previste dal titolo VI TUB sono derogabili in senso favorevole al cliente:

l'obiettivo dichiarato della Banca d'Italia nella formulazione del testo proposto è, dunque, quello di delineare soluzioni tecniche, nel caso in cui le parti convengano mediante apposito patto, volte a evitare che la nuova disciplina introdotta dall'articolo 120 TUB, voluta dal legislatore a tutela del cliente, possa rivelarsi pregiudizievole per lo stesso, ferma restando la possibilità per il cliente di estinguere il debito a valere su altre somme e senza che esso sia imputato a capitale;

la consultazione indetta da Banca d'Italia si è conclusa il 23 ottobre 2015; si apprende che le risposte pervenute sono numerose e provengono da una platea diversificata, ma ancora non si conoscono gli esiti; il documento di consultazione prevede che la delibera trovi applicazione solo dopo la sua entrata in vigore, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento;

in una lettera inviata nel mese di giugno 2015 dal direttore generale la stabilità finanziaria della Commissione europea, Jonathan Faull, all'ambasciatore italiano presso l'Unione europea, Stefano Sannino, si segnala che le norme introdotte nel corso dell'esame della legge di stabilità 2014 sul divieto assoluto di anatocismo bancario risultano « poco chiare » e poiché rendono « più onerose e complicate alcune operazioni bancarie, potrebbero tradursi in ostacoli ingiustificati alla prestazione di servizi bancari da parte di operatori stranieri che operano in Italia»; la missiva pone l'accento sul fatto che « nonostante il provvedimento non sia stato ancora adottato, alcuni tribunali italiani hanno considerato direttamente applicabile tale divieto. Tuttavia la portata di tale divieto e la sua applicazione concreta a specifiche operazioni bancarie restano poco chiari »; nella lettera vengono inoltre richiesti « chiarimenti sulle ragioni dell'introduzione di tale divieto e sulla sua esatta portata » e viene affermato, in conclusione, che « secondo le informazioni trasmesse ai servizi della Commissione, la capitalizzazione degli interessi, in particolare in operazioni quali l'apertura di credito in conto corrente, è pratica comune in tutti gli Stati dell'UE, nessuno dei quali prevede un divieto simile a quello in questione »;

le soluzioni tecniche proposte dalla Banca d'Italia risultano in linea con le pronunce della giurisprudenza in materia fino alla data di inizio della consultazione; tuttavia, con ordinanza del 20 ottobre 2015, il tribunale di Roma affermando la vigenza, a partire dal primo gennaio 2014, del divieto di anatocismo sancito dall'articolo 120 del TUB, ha sottolineato che l'intervento del CICR dovrà riguardare unicamente gli aspetti tecnico-contabili, consequenziali al divieto introdotto, escludendo che la delibera possa prevedere una qualche forma di capitalizzazione degli interessi passivi;

il documento di consultazione della Banca d'Italia, invece, non prende posizione sull'applicazione della disposizione di legge prima dell'intervento del CICR;

è, pertanto, evidente la necessità di assicurare orientamenti univoci su questa delicata questione al fine di garantire certezza agli operatori ed evitare possibili contenziosi riducendo il rischio di orientamenti giurisprudenziali difformi sul territorio,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile, per quanto di competenza, affinché la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio citata in premessa sia quanto prima resa operativa.

(8-00154) « Pelillo, Ginato, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Carella, Causi, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Cinzia Maria Fontana, Fragomeli, Fregolent, Gitti, Lodolini, Moretto, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia, Sandra Savino ».